

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Circolare n. 12/2015
del 23 aprile 2015

UNICO 2015 PERSONE FISICHE: NOVITÀ

In questa Circolare

1. **Modello Unico 2015 PF – Approvazione**
2. **Come è suddiviso il Modello**
3. **Casi particolari**
4. **Soggetti esonerati**
5. **Soggetti interessati**
6. **Termini e modalità di presentazione**
7. **Termini di versamento delle imposte**
8. **Principali novità del Modello**

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2015 (come modificato dal Provvedimento Agenzia Entrate 13.4.2015) è stato approvato il modello di dichiarazione «**Unico 2015 – PF**», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare **nell'anno 2015**, per il periodo **d'imposta 2014**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Diverse sono le novità contenute tra le quali vanno evidenziate le **modalità di compilazione** dei campi relativi al **bonus 80 euro**, all'**eco-bonus**, al **bonus mobili** e al **bonus ristrutturazioni**, al **nuovo Art-bonus** e alle agevolazioni riservate ai **giovani agricoltori** con meno di 35 anni. Anche per il 2015 il Modello Unico PF conterà di **tre differenti fascicoli**: il primo di essi è dedicato alle dichiarazioni dei vari redditi derivanti da lavoro e alle relative detrazioni. È questo il fascicolo in cui sono da tener presenti le maggiori novità per la compilazione dei riquadri. A tal proposito è opportuno tener presente che vanno **sempre compilati i soli campi** relativi ai **redditi effettivamente** ottenuti durante l'anno.

1. Modello Unico 2015 PF – Approvazione

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2015 è stato approvato il **modello di dichiarazione «Unico 2015 – PF**», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2015, per il periodo d'imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; sono stati, inoltre, approvati i modelli per la comunicazione dei dati **rilevanti ai fini dell'applicazione** dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2014 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **indicatori di normalità economica** da utilizzare per il periodo d'imposta 2014, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della **destinazione dell'otto**, del **cinque** e del **due per mille** dell'Irpef da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. c), D.P.R. 600/1973.

Va rilevato che, con il Provvedimento Agenzia Entrate 13.4.2015, sono state **apportate delle modifiche** al modello di dichiarazione «Unico 2015–PF» e delle relative istruzioni, approvato con il Provvedimento 30.1.2015.

Il Modello Unico è un modello unificato tramite il **quale è possibile presentare** più dichiarazioni fiscali. Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: **PF per le persone fisiche**, **ENC per gli enti non commerciali ed equiparati**, **SC per le società di capitali**, enti commerciali ed equiparati, **SP per le società di persone ed equiparate**.

Deve presentare la dichiarazione in forma unificata chi è tenuto a presentare sia la dichiarazione dei redditi sia la **dichiarazione Iva**.

La presentazione «**in via autonoma**» (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione Iva relativa all'anno 2014 (Modello Iva 2015) è prevista per alcune **categorie di contribuenti**, espressamente indicati al paragrafo 1.1 delle istruzioni allegata alla citato Modello Iva 2015. **Possono presentare** la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il **credito d'imposta risultante** dalla dichiarazione annuale (art. 3, co. 1, D.P.R. 322/1998).

È, inoltre, consentita la presentazione della **dichiarazione Iva in via autonoma** entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva anche nel caso in cui dalla **dichiarazione stessa** emerga un saldo a debito.

Non fanno parte della dichiarazione unificata i Modelli 770/2015 Semplificato, 770/2015 Ordinario e Irap 2015.

Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

2. Come è suddiviso il Modello

Il **Modello Unico 2015 PF** per la dichiarazione dei redditi è **composto da:**

- **FASCICOLO 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
 1. **Frontespizio**, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
 2. **prospetto dei familiari a carico**, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell'Irpef), RV (addizionali all'Irpef), CR (crediti d'imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
- **FASCICOLO 2** che contiene:
 1. i Quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il **Quadro RW** (investimenti all'estero) ed il **Quadro AC** (amministratori di condominio);
 2. le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- **FASCICOLO 3** che contiene:
 1. i Quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei **contribuenti obbligati** alla tenuta delle scritture contabili;
 2. istruzioni particolari per la compilazione della **dichiarazione Iva** da presentarenell'ambito della **dichiarazione unificata**.

3. Casi particolari

I contribuenti che hanno percepito **solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati**, compilano il Fascicolo 1, del Modello Unico.

Un lavoratore dipendente che possiede **anche redditi di fabbricati**, utilizza, oltre al frontespizio, anche il Quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il **Quadro RB**, per indicare il **reddito di fabbricati** e i **Quadri RN e RV** per il calcolo dell'**Irpef** e delle **addizionali** regionale e comunale.

I **titolari di partita Iva** devono compilare il Fascicolo 1, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, i quadri relativi.

I contribuenti tenuti a dichiarare **investimenti all'estero e trasferimenti** da, per e sull'estero, devono compilare il **Quadro RW**, contenuto nel Fascicolo 2.

Chi è tenuto alle comunicazioni come **amministratore di condominio**, deve compilare il **Quadro AC**, contenuto nel Fascicolo 2.

Quesito n. 1

Domanda: l'amministratore di condominio che deve solo **compilare il Quadro AC**, come fa a

presentare Unico?

Risposta: nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il **Quadro RW** e il **Quadro AC** devono essere presentati **unitamente al frontespizio del Modello Unico 2015**, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

I contribuenti che presentano il Modello 730/2015, in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gain e/o investimenti all'estero, **devono presentare anche i Quadri RM, RT e RW**, insieme al frontespizio del Modello Unico.

Quesito n. 2

Domanda: nel caso di contribuente che nel corso del 2014 **ha cessato l'attività** occorre compilare Unico?

Risposta: i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2014 sono **tenuti alla presentazione** della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in **relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa** o di arti e professioni, si riferiscono ad una **sola parte dell'anno**.

In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare **integralmente il Modello Unico**.

4. Soggetti esonerati

Il contribuente è esonerato dalla presentazione della **dichiarazione dei redditi** se **possiede redditi:**

- **derivanti dall'abitazione principale** e relativi pertinenze e altri **fabbricati non locati** (l'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale);
- **di lavoro dipendente o pensione;**
- **di collaborazione coordinata continuativa** compresi i lavori a progetto; sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- **esenti** come, per esempio, le rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi favore degli hanseniani, pensioni sociali;
- **soggetti ad imposta sostitutiva**, come per esempio, i Bot o altri titoli del debito pubblico;
- **soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.**

Le condizioni indicate dai primi tre punti suddetti si applicano se:

- i **redditi corrisposti da uno Unico sostituto di imposta** obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- le **detrazioni per coniuge e familiari a carico** sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

5. Soggetti interessati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi **Unico 2015 PF**:

- i lavoratori dipendenti che hanno **cambiato datore di lavoro** e sono in possesso di più **certificazioni di lavoro dipendente o assimilati** (Certificazione Unica 2015), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall'Inps o da altri enti **hanno percepito indennità** e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se **erroneamente non sono state effettuate le ritenute** o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nel paragrafo precedente;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha **ricorso a deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti** in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione unica 2015);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati **non obbligati per legge** ad effettuare **ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta **non ha trattenuto il contributo di solidarietà** (art. 2 co. 2, D.L. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali **l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che **non devono essere indicati nella dichiarazione** – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali **non sono state trattenute o non sono state** trattenute nella misura dovuta le **addizionali comunale e regionale all'Irpef**. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna **addizionale supera euro 10,33**;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad **imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM**.

Quesito n. 3

Domanda: nell'ipotesi che un contribuente **non sia obbligato a presentare Unico PF 2015** ma abbia degli **oneri sostenuti da chiedere il rimborso** e non intenda presentare il Modello 730/2015, può ugualmente presentare il Modello Unico?

Risposta: anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti **possono comunque presentare la dichiarazione** dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni **non attribuite o attribuite in misura inferiore** a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla **dichiarazione presentata nel 2014** o da acconti versati nello stesso anno.

6. Termini e modalità di presentazione

Il Modello Unico 2015 PF deve essere presentato **entro i termini seguenti**:

- **dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 settembre 2015** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un **intermediario abilitato** alla

trasmissione dei dati. I termini che **scadono di sabato o in un giorno festivo** sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione **Modello Unico 2015** esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il **Modello Unico 2015 cartaceo** i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, **non possono presentare il Modello 730**;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare **alcuni redditi o comunicare dati** utilizzando i relativi Quadri del **Modello Unico** (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione **per conto di contribuenti deceduti**.

Presentazione agli uffici postali
<p>Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli Quadri che compongono il Modello Unico devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni.</p> <p>Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.</p> <p>La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2015.</p>

Termini di presentazione della dichiarazione e termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone **decadute nel 2014** o entro il **mese di febbraio 2015** la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

Tabella n. 1 – Decesso del contribuente

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI		PRESENTAZIONE TELEMATICA	
DATA DEL DECESSO	TERMINE DI PRESENTAZIONE	DATA DEL DECESSO	TERMINE DI PRESENTAZIONE
1 gennaio 2014 – 28 febbraio 2015	Termini ordinari: dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015	1 gennaio 2014 – 31 maggio 2015	Termini ordinari: 30 settembre 2015
1 marzo 2015 - 30 giugno 2015	Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2015	1 giugno 2015 – 30 settembre 2015	Termini prorogati di 6 mesi: 31 marzo 2016

7. Termini di versamento delle imposte

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti **entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015**.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2014 e prima rata di acconto per il 2015) nel **periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015** devono applicare sulle somme da **versare la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Arrotondamento degli importi

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere **versati arrotondati all'unità di euro**, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica **la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro** (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma **direttamente nel modello di versamento F24**.

I contribuenti **titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

- **direttamente:**
 1. mediante lo stesso **servizio telematico utilizzato** per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 2. ricorrendo ai **servizi di home banking** delle banche e di Poste italiane S.p.a.;
 3. utilizzando i **servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario**
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una **specifica convenzione** con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro **gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate** o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste italiane S.p.a.

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono effettuare i versamenti su **modello cartaceo** (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono **adottare le modalità telematiche** di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Possibilità di rateazione

Tutti i contribuenti **possono versare in rate mensile** somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad **eccezione dell'acconto di novembre** che deve essere versato **in un'unica soluzione**. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione **non deve necessariamente riguardare** tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del Modello F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella **misura del 4% annuo**, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal **giorno successivo a quello di scadenza** della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma **devono essere versati separatamente**.

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono effettuare il pagamento della prima rata **entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015** maggiorando l'importo dovuto dello **0,40% a titolo d'interesse corrispettivo**. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 – Non titolari di partita Iva

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1°	16 GIUGNO	0,00	16 LUGLIO	0,00
2°	30 GIUGNO	0,16	31 LUGLIO	0,16
3°	31 LUGLIO	0,49	31 AGOSTO	0,49
4°	31 AGOSTO	0,82	30 SETTEMBRE	0,82
5°	30 SETTEMBRE	1,15	2 NOVEMBRE	1,15
6°	2 NOVEMBRE	1,48	30 NOVEMBRE	1,48
7°	30 NOVEMBRE	1,81		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

I contribuenti **titolari di partita Iva** possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata **entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015**, maggiorando l'importo dovuto dello **0,40% a titolo d'interesse corrispettivo**. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 3.

Tabella n. 3 – Titolari di partita Iva

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1°	16 GIUGNO	0,00	16 LUGLIO	0,00
2°	16 LUGLIO	0,33	20 AGOSTO	0,33
3°	20 AGOSTO	0,66	16 SETTEMBRE	0,66
4°	16 SETTEMBRE	0,99	16 OTTOBRE	0,99
5°	16 OTTOBRE	1,32	16 NOVEMBRE	1,32
6°	17 NOVEMBRE	1,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

Possibilità di compensazione

Il contribuente ha la **facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori** (Stato, Inps, Enti Locali, Inail, Enpals) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il **Modello F24** permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la **differenza tra debiti e crediti**.

Il Modello F24 **deve essere presentato** in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale **indicato risulti uguale a zero** per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a **tutti gli enti di venire a conoscenza** delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le **reciproche partite di debito e credito**.

Possono avvalersi della **compensazione tutti i contribuenti**, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un **credito d'imposta dalla dichiarazione** e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i **crediti contributivi**, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, **all'Inps da datori di lavoro**, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle **Gestioni speciali artigiani e commercianti** e alla **Gestione separata Inps**. È compensabile anche l'Iva che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai **risultati degli studi di settore**.

8. Principali novità del Modello

Occorre preliminarmente ricordare che a **partire dal mese di maggio 2014**, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, **denominato «bonus Irpef»** (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo **non superiore a 26.000 euro**.

A partire dal 2015 è prevista una **scheda unica per effettuare** le scelte dell'otto, del cinque e del due per mille.

A decorrere **dal 1° ottobre 2014**, per utilizzare in compensazione i crediti che **emergono dalla dichiarazione**, il contribuente non può più presentare il **Modello di pagamento F24** alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i **servizi telematici messi** a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale **maggiore di zero oppure i** Modelli F24 con saldo **superiore a 1.000 euro**, potranno essere presentati **esclusivamente mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati.

Nel caso di opzione per **la cedolare secca**, è ridotta dal 15% al 10% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a **canone concordato nei Comuni** ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei **cinque anni precedenti** la data di entrata in vigore (28.5.2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; l'opzione per la **cedolare secca può essere esercitata** anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle **cooperative edilizie** per la locazione o **enti senza scopo di lucro**, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del **canone di locazione o assegnazione**.

Tra le altre novità va evidenziato quanto segue:

- è prorogata la detrazione del 50% per le **spese relative a interventi** di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la **detrazione del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo **dell'immobile oggetto di ristrutturazione**, su un ammontare complessivo **non superiore a 10.000 euro**;
- è prorogata la **detrazione del 65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al **risparmio energetico** degli edifici;
- è prorogata la **detrazione del 65%** per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche**, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- sono state modificate le **deduzioni spettanti** per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il **codice fiscale anche per i figli** a carico residenti all'estero;
- **non** sono più compresi tra gli **oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori** per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il **premio di assicurazione di responsabilità civile** per i veicoli;
- è stata uniformata al 1° gennaio la data di **riferimento del domicilio fiscale** per il calcolo delle addizionali comunale e regionale;
- **non** è più richiesto l'indicazione dello stato civile del contribuente nel **frontespizio del modello**.

Tabella n. 4 - Modello Unico 2015 PF – Novità

Rigo del modello Unico	Novità
RC4 e RC14	Da quest'anno, l'indicazione nel rigo RC4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef di cui al rigo RC14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205
RP32	È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni
RP71	Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro , se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro
RP82	Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni , spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli , entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui
CR9	È riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - cd. Art-bonus . Il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito

	<p>in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>La parte della quota annuale non utilizzata e fruibile negli anni successivi</p>
Righi da RP8 a RP14, codice 36	<p>Per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro</p>
Righi da RP8 a RP14, codice 41 e righi da RP8 a RP14, codice 42	<p>Sono elevate dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro</p>
RB, colonna 10	<p>È stata eliminata la colonna 10 del Quadro RB in quanto l'importo dell'Imu dovuta non va più indicato</p>
Righi da RP8 a RP14, codice 37	<p>I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente</p>

Studio Marino